



**TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE  
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE –  
VARIAZIONI TOPONOMASTICHE DECISE DA UN  
COMUNE**

La riforma del diritto societario, introdotta dal decreto legislativo n. 6/2003, ha disposto che non è più necessario indicare nell'atto costitutivo e nello statuto delle società l'indirizzo della sede legale, completo di via e numero civico, ma è sufficiente l'indicazione del solo Comune (articolo 111-*ter* disp. att. cod.civ.). L'indirizzo deve essere dichiarato al Registro delle Imprese tramite la domanda di iscrizione e le successive variazioni nell'ambito dello stesso Comune non sono soggette a modificazione statutaria.

Il citato articolo 111-*ter* è norma generale, la cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali, riguardando anche tanto le società cooperative che le società di persone. Inoltre, la norma in questione non fa alcun riferimento al fatto che si tratti di società costituite dopo il 1 gennaio 2004 (entrata in vigore della riforma) o che abbiano appositamente adeguato il loro statuto alla nuova normativa.

**NM – 3/2012**



**Pertanto, in caso di trasferimento della sede legale di una società di capitali, cooperativa o di persone all'interno dello stesso Comune, è sufficiente il deposito al Registro delle Imprese della sola modulistica (modello S2 – riquadro 5 – codice atto A99 ). Questa disposizione trova applicazione anche per quelle società che hanno mantenuto nello statuto o nei patti sociali l'indirizzo completo di via e numero civico.**

Circa le variazioni toponomastiche – vale a dire le variazioni dei nomi delle strade e/o dei numeri civici decise da un Comune – il Ministero dello Sviluppo Economico – *Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica* ha diramato in data 8 maggio 2012 un apposito parere destinato alla Camera di Commercio di Macerata.

Il Ministero considerato che *“...il mancato allineamento dei dati iscritti nel registro delle imprese rispetto a quelli effettivi, non discende dalla volontà delle imprese, che abbiano mutato di propria iniziativa il proprio indirizzo, ma da una decisione unilaterale del Comune competente .... (ritiene)... logico e coerente con gli obiettivi di semplificazione che la stessa Pubblica Amministrazione si è posta, che sia essa stessa .... a*



*rendere coerente la situazione risultante dalle sue registrazioni con quella di fatto”.*

**Pertanto, in caso di variazione toponomastica l’ufficio del registro delle imprese, su indicazione del Comune, modificherà le iscrizioni nel registro relative a tutte le imprese e le società interessate, con una tempistica necessariamente più ampia di quella delle iscrizioni ordinarie.**

**Nel caso in cui una impresa o società abbia la necessità di far risultare urgentemente la modifica del proprio indirizzo ovvero intenda provvedere per rimediare all’inerzia del Comune competente, potrà presentare una normale richiesta di modifica di indirizzo (Modulo I2 – QUADRO 02 e modello S2 – Riquadro 5 – codice atto A99), la quale scontrerà il previsto diritto di segreteria e l’imposta di bollo, sempre che non sia contestuale ad altra istanza ordinaria al registro delle imprese.**

**CREMONA, 14 MAGGIO 2012**

**IL CONSERVATORE  
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DOTTOR NICOLA MAFFEZZONI**